FIGISC 50° Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti ANNIVERSARIO 1958 - 2008

FIGISC–ANISA NEWS

N. 11/2008 **del 12.03.2008**

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SERVIZI AUTOSTRADALI ANISA

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: LUCA SQUERI – STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 3

RIDUZIONE ACCISE: IL DECRETO

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

VISTO l'articolo 1, comma. *290,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

VISTO l'articolo. 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

VISTO l'articolo 1, comma 293, della legge n. 244 del 2007, nel quale si stabilisce che in sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008;

CONSIDERATO che alla data del 28 febbraio 2008 si sono verificate le condizioni di cui all'anzidetto comma 293 per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviiuppo economico previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale, tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta

Art. 1
Riduzione aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile *2008*, le sottoindicate aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte alle seguenti misure:

a) benzina: 547,17 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 406,17 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 210,94 euro per mille Kg.;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0 per metro cubo.

Art. 2
Compensazione incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 162, 03 milioni di euro.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto: inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra. in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EFFICACE DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA

Il decreto che attua, a seconda di come si preferisce, una "*sterilizzazione dell'Iva*" oppure le "*accise mobili*" sui carburanti, previsto dall'articolo 1, comma 290 della Finanziaria 2008, è stato firmato dai ministri competenti (Visco e Bersani).

Il decreto è stato inoltrato alla Corte dei conti e se ne attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (a tuttoggi tale pubblicazione non è ancora avvenuta), in considerazione che le nuove aliquote di accisa entreranno in vigore solo il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta.

La misura della riduzione dell'accisa è pari a 16,83 centesimi al litro per la benzina, il gasolio auto ed il Gpl auto (in questo caso al chilo), mentre sul metano per autotrazione l'accisa è azzerata.

Aggiungendo l'IVA del 20% l'incidenza sul prezzo finale è pari a 2 centesimi al litro (od al chilo, nel caso del Gpl).



Padoa Schioppa e Visco

Le aliquote, come più sopra accennato, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, con validità sino al 30 aprile 2008 (come specificato non in decreto, ma da un comunicato del Ministero dello Sviluppo economico), riservandosi i

Ministeri di valutare a maggio l'eventuale decisione sulla proroga del provvedimento.

Con le nuove aliquote, l'accisa sulla benzina diminuisce da 564 a 547,17 euro per mille litri; quella sul gasolio auto da 423 a 406,17 euro per mille litri; quella sul Gpl auto da 227,77 a 210,94 euro per mille chili (circa 116,02 euro per mille litri, ma sul valore esatto in litri è attesa una comunicazione dell'Agenzia delle Dogane); l'accisa del metano auto, invece, è azzerata (quella vigente è pari a 0,00291 euro per metro cubo).

Il testo del decreto non contiene alcuna precisazione sull'eventuale effetto della riduzione sulle giacenze di prodotti petroliferi. L'Agenzia delle Dogane, a tal proposito, fa sapere che ove la norma non indichi nulla in materia, si deve intendere che la riduzione non riguarda le giacenze (in analogia con quanto già verificato in occasione dell'ultima variazione dell'accisa sul gasolio nel 2007). In ogni caso, sono attese eventuali più specifiche indicazioni da parte del Dipartimento politiche fiscali del Ministero dell'Economia, cui dovrebbe far seguito una circolare dell'Agenzia delle Dogane.